

REGOLAMENTO (CEE) N. 2196/88 DELLA COMMISSIONE

del 22 luglio 1988

relativo alla vendita, a un prezzo fissato forfettariamente in anticipo, di talune carni bovine non disossate detenute dagli organismi d'intervento e destinate ad essere esportate e recante abrogazione del regolamento (CEE) n. 3549/87

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3905/87⁽²⁾,

considerando che taluni organismi d'intervento dispongono di considerevoli scorte di carni non disossate d'intervento; che in certi paesi terzi esistono sbocchi per i prodotti in questione, segnatamente per i prodotti disossati; che occorre autorizzare l'esportazione di tali prodotti tal quale o dopo disossamento; che, nel caso del disossamento, occorre esigere che tutta la carne proveniente dal disossamento sia esportata; che per agevolare i necessari controlli delle operazioni di disossamento occorre prevedere che tali operazioni possano essere effettuate esclusivamente sul territorio dello Stato membro nel quale sono immagazzinate le carni con osso;

considerando che è opportuno mettere in vendita tali carni, ad un prezzo fissato forfettariamente in anticipo, in conformità del regolamento (CEE) n. 985/81 della Commissione⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1809/87⁽⁴⁾;

considerando che è necessario prevedere la costituzione di una cauzione per un importo sufficientemente elevato, onde garantire l'esportazione di tali carni;

considerando che il regolamento (CEE) n. 3549/87 della Commissione⁽⁵⁾ modificato dal regolamento (CEE) n. 1453/88⁽⁶⁾ dovrebbe essere abrogato;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Si procede alla vendita:

— di circa 4 000 t di carni non disossate, detenute dall'organismo d'intervento italiano e acquistate anteriormente al 1° gennaio 1986;

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.

⁽²⁾ GU n. L 370 del 30. 12. 1987, pag. 7.

⁽³⁾ GU n. L 99 del 10. 4. 1981, pag. 38.

⁽⁴⁾ GU n. L 170 del 30. 6. 1987, pag. 23.

⁽⁵⁾ GU n. L 337 del 27. 11. 1987, pag. 16.

⁽⁶⁾ GU n. L 132 del 28. 5. 1988, pag. 29.

— di circa 2 000 t di carni non disossate, detenute dall'organismo d'intervento dell'Irlanda e acquistate anteriormente al 1° ottobre 1987.

Le qualità ed i prezzi di vendita sono indicati nell'allegato I.

2. Tale vendita ha luogo in conformità delle disposizioni del regolamento (CEE) n. 985/81.

3. Le informazioni relative alle quantità, nonché ai luoghi in cui si trovano i prodotti immagazzinati, possono essere ottenute dagli interessati presso gli indirizzi indicati nell'allegato II.

Articolo 2

1. Queste carni devono essere esportate tal quali o previo disossamento, secondo la scelta effettuata dall'operatore nella domanda d'acquisto.

2. Oltre alle indicazioni di cui all'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2173/79 della Commissione⁽⁷⁾, l'operatore deve indicare, nella domanda d'acquisto, che le carni saranno esportate tal quali o previo disossamento.

3. In caso di disossamento, il quantitativo totale del prodotto fissato nel contratto deve essere disossato nello Stato membro dove le carni sono immagazzinate.

Articolo 3

1. L'importo della cauzione prevista dall'articolo 3, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 985/81 è pari a 10 ECU/100 kg.

2. L'importo della cauzione prevista dall'articolo 3, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 985/81 è pari a 80 ECU/100 kg.

Articolo 4

1. In caso di disossamento, la quantità totale delle carni provenienti dal disossamento deve essere esportata.

Possono essere tuttavia commercializzati nella Comunità: le ossa, i grossi tendini, le cartilagini, i pezzi di grasso ed altri ritagli di pesatura dovuti al disossamento.

Il quantitativo di carni esportate deve ammontare come minimo al 65 % del peso lordo delle carni al momento dell'uscita dalle scorte d'intervento.

⁽⁷⁾ GU n. L 251 del 5. 10. 1979, pag. 12.